

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Con D.M. 15 aprile 2003 è stato approvato il modello di dichiarazione ICI 2002, da utilizzare in relazione agli immobili acquisiti dal contribuente nel corso dello stesso anno, o per i quali si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e/o del soggetto obbligato al pagamento. Occorre ricordare, comunque, che il Comune può avere introdotto, con propria norma regolamentare, l'obbligo di presentare una comunicazione in luogo della predetta dichiarazione contenente la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata da acquisti, cessioni o modificazioni della soggettività passiva.

Per quanto attiene al contenuto del modello di dichiarazione si rileva che, rispetto agli anni precedenti, sono state introdotte le seguenti innovazioni:

- il riquadro "partita catastale terreni" non è più indicato e, quindi, nella nuova finestra "dati identificativi catastali immobili" devono essere indicati i riferimenti di tutti gli immobili, terreni compresi;
- il riquadro "numero" è stato sostituito dalla "parcella", mentre sono state aggiunte la "categoria/qualità" e la "classe", quest'ultima riferita sia alla classe dei fabbricati che a quella di redditività della singole parcelle di terreno.

Con circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF, il Dipartimento per le politiche fiscali ha invece fornito indicazioni in merito alla pubblicazione per estratto, in Gazzetta Ufficiale, delle deliberazioni concernenti le aliquote ICI adottate dai Comuni ogni anno, così come previsto dall'art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 506/1999. Per effetto di quest'ultima modifica, in particolare, tutte le deliberazioni relative all'adozione di aliquote, tariffe e regolamenti di natura tributaria dovrebbero essere pubblicate "per estratto"; sennonché, è stato convenuto, fino a questo momento, di adottare tale modalità solo

per la misura dell'aliquota ICI, mentre gli avvisi di approvazione e modifica dei regolamenti sono stati accolti in appositi elenchi.

Per rispondere appieno alle finalità di pubblicità perseguite dalla norma citata è invece adesso disposto che (come avviene per le delibere inerenti l'addizionale IRPEF) le predette deliberazioni siano rese note sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali, mentre sulla Gazzetta Ufficiale vengano fornite notizie dell'avvenuta adozione delle aliquote ICI. Pertanto i comuni dovranno trasmettere al predetto Dipartimento la richiesta di pubblicazione corredata dalla delibera di approvazione delle aliquote ICI per l'anno in corso, esclusivamente a mezzo posta elettronica (indirizzo dpf.federalismofiscale@finanze.it), secondo le istruzioni fornite con la citata circolare.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

La legge Finanziaria 2002 ha, come noto, esentato dall'imposta sulla pubblicità e dal canone installazione mezzi pubblicitari le insegne di esercizio delle attività economiche e le indicazioni commerciali apposte sui veicoli delle stesse imprese pubblicizzate. La stessa normativa ha inoltre previsto che il minor gettito sia integralmente rimborsato al Comune dallo Stato, con modalità da stabilirsi con provvedimento ministeriale. Con decreto 7 gennaio 2003 (in G.U. 4 aprile 2003, n. 79) sono state quindi definite le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai Comuni.

Per effetto delle disposizioni adesso emanate i comuni sono tenuti (per l'anno 2002 entro il 16 maggio 2003) a trasmettere alla competente Prefettura - Ufficio territoriale di governo, apposita certificazione inerente le minori entrate, conseguenti all'applicazione delle predette innovazioni, quantificate ragguagliandole alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2001 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti. I modelli, redatti in conformità agli allegati al decreto, sono sottoscritti dal Responsabile del tributo e dal Responsabile del servizio finanziario del Comune, mentre nel caso di esternalizzazione del servizio di accertamento e/o riscossione dell'entrata la sottoscrizione deve essere effettuata, oltre che dal Ragioniere comunale, dall'affidatario dello stesso servizio.

Occorre precisare che nella determinazione del minor gettito devono essere certamente ricomprese le minori entrate derivanti dalla pubblicità effettuate con veicoli, come precisato dal predetto Dipartimento (nota 14 gennaio 2003, n.

27509/DPF). Inoltre è necessario tener presente che l'esenzione non si applica per la pubblicità effettuata con veicoli nei comuni che hanno scelto di applicare il canone in luogo dell'imposta: detti veicoli non possono essere considerati mezzi pubblicitari che hanno un impatto sull'arredo urbano o sull'ambiente e, quindi, non possono essere assoggettati al canone. Conseguentemente non possono beneficiare di esenzioni dalla sua applicazione.

RITARDI NEI PAGAMENTI DELLA P.A.

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come noto (vedasi Lettera di ottobre 2002), in attuazione della delega di cui all'art. 26 della legge n. 39/2002, recepisce la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

In merito alla sua applicazione nelle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolari 14 gennaio 2003, n. 1, e 11 febbraio 2003, n. 6, ha fornito alcune, seppur sintetiche, precisazioni. In particolare quest'ultima ha evidenziato "l'esigenza per gli enti pubblici di adottare, nell'acquisizione di beni e servizi, ogni utile intervento, ivi compreso quello di velocizzazione di pagamento delle forniture, evitando ritardi che, determinando oneri aggiuntivi, comporterebbero riflessi negativi sulla finanza pubblica". Inoltre, il Ministero esprime la necessità di ben ponderare gli aspetti legati al pagamento nei contratti da stipulare: il problema deve quindi essere affrontato già in sede di gara, laddove si approva il capitolato e le principali pattuizioni contrattuali (determinazione a contrattare), e comunque in sede di stipula del contratto, ed anche con la richiesta di preventivo.

Posto che la circolare è rivolta ai revisori dei conti nominati dal Ministero negli enti pubblici, si deve ritenere che quanto nella stessa espresso costituisca indirizzo anche per l'attività dei revisori degli enti locali, seppur non nominati dallo stesso Ministero.

Si rileva, infine, che il D.Lgs. n. 231/2000 risulta applicabile anche ai rapporti negoziali nei quali il Comune è creditore, purché la controparte sia un'impresa. Rientrano nell'ambito applicativo della nuova normativa, a titolo esemplificativo, i contratti di sponsorizzazione, gli affitti e le cessioni di beni immobili ad imprese, i contratti di affidamento in gestione ed i contratti di servizio purché dagli stessi derivi una posizione creditoria dell'ente.

LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

In merito alla rappresentanza processuale dell'ente locale la Corte di Cassazione si è recentemente espressa (sez. III civile, sentenza 26 febbraio 2003, n. 2878), con una pronuncia di significativo contenuto.

In particolare è stato ritenuto che il D.Lgs. n. 267/2000 - che attribuisce in via esclusiva al Sindaco la rappresentanza anche giudiziale del Comune - prevedendo che lo statuto possa disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio (art. 6), permette di stabilire il regime delle autorizzazioni a promuovere o resistere in giudizio, ma non di individuare i soggetti che possono rappresentarlo. In base a tali considerazioni è stato così dichiarato illegittimo (e conseguentemente deve essere disapplicato) il regolamento comunale che attribuisce al dirigente comunale preposto ad un settore o ad un ufficio il potere di rappresentare in giudizio il Comune.

Quanto indicato dalla Suprema Corte appare comunque non inficiare la possibilità per l'ente di stare legittimamente in giudizio per il tramite di un soggetto delegato dal Sindaco se ciò sia previsto dal suo statuto, nelle forme ivi indicate e, comunque, mediante delega espressa, non generica, a rappresentare il Comune nel procedimento contenzioso tributario. In tal senso si pronuncia la Corte evidenziando la legittimità di promuovere giudizi in rappresentanza del Comune da parte del segretario comunale - "nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale" - qualora tale potestà risulti allo stesso attribuita dallo stesso Sindaco o derivi da una norma dello statuto.

Cordiali saluti.

Aprile 2003